

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2007

relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova

(2007/827/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di facilitazione del rilascio dei visti.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, in conformità di una decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto di gestione dell'accordo, che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.
- (5) In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
- (6) In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo è la Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PINHO

⁽¹⁾ Cfr. pag. 169 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.